

Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere

Massimo del Pozzo

Ius Ecclesiae, 19/II (2007), pp. 497-509

1. Premessa

La presentazione ed il commento di qualunque discorso o intervento del Papa, specie considerata la chiarezza e la concisione che caratterizzano il magistero di Benedetto XVI, rischiano di far torto alla semplicità ed immediatezza del testo e di fuorviare il lettore dalla stringenza del ragionamento e dalla nettezza delle affermazioni ivi contenute. Queste righe hanno pertanto la sola pretesa di fare da cornice ad un autentico quadro d'autore, magari sfuggito all'attenzione dei più, e di dare più risalto al prezioso contributo benedettino all'eterno ritorno del diritto naturale¹. Ben valga quindi la scontata conclusione: la lettura diretta di un migliaio di parole del Pontefice (per la precisione 1145) è sicuramente più eloquente e stimolante delle considerazioni di seguito proposte.

La prolusione d'apertura del Congresso Internazionale sul diritto naturale permette di chiarire il fondamento ultimo di ogni sistema giuridico («ogni ordinamento giuridico, sia interno che internazionale, trae ultimamente la sua legittimità dal radicamento nella legge naturale») e, soprattutto, di illustrare il caposaldo stesso della teoria classica della giustizia riproposta dal Santo Padre². Benedetto XVI è solito «costruire» i suoi insegnamenti attorno ad una parola o ad un concetto basilare, illuminato poi dalla sua personale penetrazione. La prima chiave di lettura può consistere, allora, nel cogliere il cuore del messaggio: la *riscoperta del fondamento metafisico del diritto*³. Un'ulteriore feconda possibilità di ricerca consiste nell'enucleare le categorie e le idee dominanti sottese all'argomentazione e le relative applicazioni e implicazioni. Le linee maestre del magistero benedettino (verità, razionalità, comunione e dialogo) trovano puntuale riscontro nel discorso del febbraio scorso⁴. Queste ed altre molteplici prospettive d'osservazione evidenziano tutta la parzialità ed insufficienza della presente nota: la focalizzazione su un solo aspetto, ancorché ritenuto centrale o molto caratterizzante, esclude una visione piena e completa del dato magisteriale. In seguito cercheremo, pertanto, di compensare tale limite con un'iniziale presentazione globale del discorso, anche a mo' di giustificazione della scelta operata (§ 2); di inquadrare il profilo assunto

¹ Cf H. ROMMEN, *L'eterno ritorno del diritto naturale*, Roma 1965. Riassume bene la posizione dell'A. un brano dell'*epilogo*: «il diritto naturale, in virtù dell'essenza dell'uomo e delle concrete comunità umane ordinate nel diritto, deve sempre ritornare e di fatto ritorna sempre quando il genio del diritto è alla ricerca della giustificazione di se stesso» (p. 218).

² Parliamo di «riproposizione» alludendo alla risalenza storica del tema e dei profili esposti. Benedetto XVI, senza aggiungere nulla di profondamente innovativo, ha l'indubbio merito di ridare attualità, vivacità e fulgore alla dottrina tradizionale.

³ Senza voler giocare sui termini, ci pare che il messaggio possa coincidere con la stessa espressione «messaggio» («il messaggio etico contenuto nell'essere»; «il messaggio fondamentale dell'essere stesso»). La conclusione raggiunta, come tra poco meglio vedremo, è stata esplicitamente sostenuta dall'allora Card. Ratzinger, ma è chiaramente desumibile anche dal filo del discorso in oggetto.

⁴ Benché un'interpretazione latamente «strutturalista» può risultare distorta, ci pare utile evidenziare la ricorrenza delle richiamate espressioni: la parola verità compare 4 volte; razionalità appare assieme alla quantomai indicativa «Ragione creatrice» (con la maiuscola); un paio di volte si sottolinea l'imprescindibilità della comunanza per tutti gli uomini. Assolutamente preponderante, comunque, appare il concetto di «essere» (a parte l'uso verbale in due occasioni, ben 7 volte il termine assume tutta la sua pregnanza metafisica).

come asse portante del discorso nel contesto dell'orizzonte mentale del pensiero papale (§ 3) e di esplorare, infine, i più decisivi spunti offerti dal Pontefice in merito al tema del congresso (§ 4).

La destinazione ed il taglio della rivista consigliano di compiere qualche accenno anche al dibattito canonistico attuale e di prestare attenzione al possibile riscontro della tesi suggerita dal Papa nel diritto della Chiesa. L'ampiezza e complessità dell'argomento, che involge la nozione giuridica fondamentale, impedisce di fare il punto sulla situazione esistente. Non si tratta solo di riconoscere l'indubbia influenza del diritto naturale nell'ordinamento canonico, ma di trarne le dovute conseguenze concettuali e metodologiche, superando ogni residuo di normativismo e di positivismo. Un illustre canonista contemporaneo già sottolineava la deformazione normativistica imperante agli inizi della sua carriera accademica (1959-1960)⁵. Da allora sono passati quasi cinquant'anni, il Concilio Vaticano II, un codice e quant'altro, ma non sembra che la situazione sia notevolmente cambiata. Anche un semplice sguardo alla manualistica in uso, a prescindere dai contenuti e dalle conclusioni, manifesta nelle definizioni e nell'impostazione di base spesso indici tutt'altro che rassicuranti⁶. L'invito benedettino non pare quindi privo di rispondenza per gli stessi operatori ecclesiastici.

2. Tre possibili livelli di lettura del discorso papale

L'appiattimento mediatico imperante ci ha abituati a cogliere spesso solo la valenza pratica ed immediata delle affermazioni pontificie. In tale linea l'esplicitazione principale del ragionamento pontificio concerne indubbiamente la famiglia e la bioetica⁷. "Liquidare" però l'allocuzione in questione semplicemente come l'ennesimo richiamo alla sacralità della vita e del matrimonio⁸ appare sminuente della profondità dell'analisi e penalizzante per la portata dell'insegnamento. Senza ricorrere ad eccessive speculazioni teoretiche o ad elucubrazioni troppo esoteriche, ci pare che si possano individuare abbastanza chiaramente tre livelli di lettura del testo che corrispondono a diversi gradi di

⁵ «E i canonisti? Erano tutti, senza eccezione, coscientemente o incoscientemente, normativisti. Quelli della scuola italiana per l'educazione ricevuta ed i tradizionalisti perché per essi la missione del canonista era l'esegesi delle norme legali». Si tratta di un brano estrapolato da un'affermazione di Hervada riportata nell'appendice del nostro, *L'evoluzione del pensiero canonistico di Javier Hervada*, Roma 2005, p. 588.

⁶ Benché possa forse considerarsi superata la nota definizione di diritto canonico di Del Giudice: «L'insieme delle norme giuridiche, poste o fatte valere dagli organi competenti della Chiesa cattolica, secondo le quali è organizzata e opera essa Chiesa e dalle quali è regolata l'attività dei fedeli, in relazione ai fini che della Chiesa sono propri» (G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino 2004², p. 1; P. PELLEGRINO, *Lezioni di diritto canonico*, Torino 2004, p. 6), le attuali sistemazioni della scienza canonistica assumo normalmente un atteggiamento eclettico (es. GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO [a cura del], *Corso istituzionale di diritto canonico*, Milano 2005, pp. 33-35; S. GHERRO, *Diritto canonico (nozioni e riflessioni)*, Padova 2005², pp. 3-30; A. MONTAN, *Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa*, Bologna 2001, pp. 21-22; S. BUENO SALINAS, *Dret canònic*, Madrid-Barcelona 1999, pp. 11-12), né rinunciano spesso all'ambigua distinzione tra diritto in senso oggettivo e soggettivo; inoltre, assumono poi di fatto nei singoli settori un contegno spiccatamente positivistic. Emblematico può essere il caso della nozione di diritto liturgico: cf il nostro *Dal diritto liturgico alla dimensione giuridica delle cose sacre: una proposta di metodo, di contenuto e di comunicazione interdisciplinare* (in corso di pubblicazione).

⁷ Non è casuale che il discorso ribadisce come chiaro dato di legge naturale l'indissolubilità del matrimonio, purtroppo oggi misconosciuta nelle legislazioni di quasi tutti i paesi occidentali, evidenza cioè l'alta e per nulla scontata esigenza dei diritti umani, senza abbassare lo sguardo, in un'epoca in cui pure l'istituto familiare è minacciato ancor più patentemente.

⁸ Cf QUADERNI DE «L'OSSERVATORE ROMANO», 77, *La verità sulla famiglia. Matrimonio e unioni di fatto nelle parole di Benedetto XVI*, Città del Vaticano 2007.

approssimazione al problema della legge naturale: il *presupposto* (il concetto metafisico di natura), il *contenuto* (la verità comune a tutti gli uomini) ed il *fine* (il rispetto dei diritti fondamentali della persona). A parte la formula di saluto, la scansione dei successivi capoversi (accorpendo l'ultimo e il penultimo) segue grosso modo tali passaggi o momenti. Anche da un punto di vista stilistico, il tono o il taglio prevalente del discorso sembra subire leggere variazioni: fenomenologico-esistenziale nella prima parte; etico generale nella seconda; più direttamente giuridico nella terza. Preferiamo, pertanto, procedere in ordine inverso: dalla sfera più esterna fino a quello che consideriamo il nucleo del ragionamento.

Il *fine dichiarato* dell'intervento del Pontefice è quello di ricordare che solo la maturazione della coscienza morale alla luce della legge naturale è criterio di autentico progresso personale e sociale. La condivisione di questa considerazione, per nulla ovvia e scontata nell'attuale contesto culturale impregnato di relativismo⁹, rappresenta anche – a dire del Papa – il fertile terreno d'incontro e di scambio tra fedi e approcci scientifici diversi. In maniera circolare Benedetto XVI addita, quindi, un punto di arrivo che proietta lo stesso punto di partenza (la constatazione del considerevole progresso tecnico-scientifico contemporaneo) su un piano ed una dimensione completamente diversi (il vero progresso morale e civile dell'umanità). L'invocata sensibilità nei confronti della *lex naturalis* si traduce nel coltivare i valori della giustizia e della solidarietà iscritti nel cuore dell'uomo. Evidenziata in positivo la meta, è altrettanto esplicita la presa di distanza dai «postulati del positivismo giuridico» e dalla subordinazione del diritto ad ogni forma di volontarismo legalista o di consensualismo pseudodemocratico. In definitiva, la legittimità stessa del diritto positivo deriva dalla base naturale e razionale, anteriore e presupposta: dello statuto giuridico della persona.

Passando dalle affermazioni di principio e di valore ad una maggior penetrazione del *contenuto* si possono cogliere ulteriori indicazioni di rilievo: l'*oggettività*, la *gradualità* e la *configurazione* del diritto naturale. La prima acquisizione è sicuramente l'aspetto comunitario e inderogabile della verità sull'uomo¹⁰. Un secondo punto è rappresentato dall'articolazione del "messaggio fondamentale" contenuto nell'essere. Benedetto XVI evidentemente qui non intende certo presentare una trattazione completa ed esaustiva della materia; procede con rapide pennellate, per così dire, *ad colorandam legem naturalem*, traccia però una sorta di gerarchia abbastanza ben strutturata: il rispetto della vita umana *in primis*; il dovere di cercare la verità *in secundis* ed ancora le istanze di libertà¹¹. In tale sommario prospetto sono, dunque, contenute in nuce per derivazione e per specificazione anche le ulteriori espressioni della doverosità primordiale e viene stabilito un ordine discendente di evidenza e di conseguente protezione. La

⁹ Restano memorabili in tal senso le forti espressioni contro la «dittatura del relativismo» di J. RATZINGER, *Omelia della messa «pro eligendo Pontifice»*, 18 aprile 2005, in www.vatican.va. Cf anche M. PERA - J. RATZINGER, *Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, islam*, Milano 2005.

¹⁰ Il tradizionale riferimento ultimo alla dignità umana, pur richiamata, viene significativamente trasfuso, secondo categorie care al Papa, nella riscoperta della «verità comune a tutti gli uomini» e nella stessa «verità dell'essere umano» Cf il nostro *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota*, in questa rivista, 18/II (2006), pp. 503-523.

¹¹ La stessa elencazione di diritti umani proposta dalla voce «Diritti della persona» del *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa* promosso dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (G. CREPALDI - E. COLOM [a cura di], Roma 2005, p. 227), ad es., enumera in primo luogo la vita e subito dopo la libertà religiosa cui segue, senza pretese di esaustività, una lunga lista.

Anche il concetto di «libertà condivisa» o di «armonia delle libertà», frequentemente adoperato dal Pontefice, meriterebbe ulteriore approfondimento, in questo contesto è posta direttamente in collegamento con la verità.

progressività della conoscenza e dalla valenza della legge naturale dal «primo e generalissimo principio» della sinderesi ad «altri principi più particolari» aiuta pure a configurare l'essenza stessa dello *ius naturale*. Il riferimento ai principi piuttosto che alle prescrizioni risulta chiaro e indicativo. Con parole altrove riprese dallo stesso Ratzinger-Benedetto XVI si potrebbe definire, quindi, un "diritto apodittico" e non "casuistico": il nucleo della giuridicità consta di criteri e di direttrici d'orientamento del giudizio pratico più che di disposizioni spicciole e minute¹². Questa caratteristica implica, tra l'altro, un'apertura del sistema ed un costante lavoro di perfezionamento, di affinamento e di adeguamento nell'apprensione e nell'applicazione del dato.

Nell'ultimo e più profondo livello del discorso, che coincide con la parte iniziale, può collocarsi la ricerca delle cause delle *difficoltà di intelligibilità della legge morale naturale nel contesto odierno* e più in generale della "crisi di senso" della cultura attuale. L'espressa problematizzazione e tematizzazione della questione con un approccio sociologico-esistenziale conferisce sicuramente vivacità ed interesse all'esposizione orale e ben rispetta la diversa estrazione, formazione e sensibilità dell'uditorio. Al di là del sapiente utilizzo delle risorse retoriche, la "provocazione" del Papa centra subito il punto nodale e la matrice dello sbandamento contemporaneo: la *perdita del concetto metafisico di natura*. L'argomentazione, anche in questo caso solo abbozzata, svela i limiti dell'immanentismo moderno attraverso una serie di contrasti: metodo-messaggio; strutture razionali-fonte della razionalità; leggi fisiche-leggi etiche; empirismo-metafisica. La prolusione risulta in definitiva un caldo invito a riscoprire il linguaggio dell'essere e a decifrarne il suo "genoma fondamentale".

3. Le coordinate del pensiero giuridico benedettino

Puntualizzato l'aspetto – a nostro giudizio – più pregnante e significativo del contributo benedettino alla rinascita del giusnaturalismo tomista, prima di esplorarne più compiutamente il significato e la portata, conviene inquadrare le affermazioni pontificie nel loro orizzonte concettuale di fondo. *Qual è la nozione di diritto assunta dal Papa?* Per tentare di rispondere a questa domanda occorre formulare due precisazioni pregiudiziali. In primo luogo, circostanza che emergerà anche in seguito, Benedetto XVI non è per formazione e per inclinazione un giurista, è un fine teologo e un attento pensatore. La prospettiva gnoseologica di più ampio respiro adottata, lungi dal rappresentare una semplificazione o una banalizzazione, evita in radice il rischio del logicismo e del formalismo, cui la scienza giuridica sembra incline, ma richiede da parte dei giuristi un adeguato sforzo di comprensione e di sintonizzazione¹³. In secondo luogo, benché la

¹² Cf J. RATZINGER - BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret*, Milano 2007, ove, riprendendo esplicitamente F. Crüsemann (*Die Tora*, München 1992) a proposito della *Torah* e del dialogo tra Legge e Profeti si parla della «contrapposizione tra diritto casuistico mutevole, che forma di volta in volta la struttura sociale, e i principi essenziali del diritto divino stesso, alla luce dei quali si devono di continuo misurare, sviluppare e correggere le norme pratiche» (p. 155). Il diritto del popolo della nuova alleanza è costitutivamente apodittico e universale e non condizionato storicamente e geograficamente. Com'è noto, uno dei limiti maggiori della c.d. scuola moderna del diritto naturale era stato la pretesa di codificare ed esplicitare compiutamente il propugnato ordinamento razionale (*rectius* razionalistico). Le espressioni adoperate dal Papa sembrano, almeno implicitamente, correggere tale deviazione della modernità.

¹³ La lontananza da un approccio al tema giuridico "tecnicizzante", estraneo alle caratteristiche personali del Pontefice e, soprattutto, al senso della sua missione ecclesiale, colmando anche l'eventuale mancanza di rigore specialistico, ha l'indubbio vantaggio di collocare i giuristi di fronte alla semplicità ed immediatezza dell'apprensione delle verità di senso comune.

produzione ratzingeriana non appartenga al magistero petrino, è evidente che il pregresso impegno culturale, specie quello più recente, oltre ad essere un enorme ricchezza per la Chiesa, si riverbera decisamente sulla concezione attuale del Pontefice e può aiutare ad illuminarne il pensiero. Non è un mistero che ciò che in questa sede appare più velatamente e soffusamente sia già stato esplicitato in un contesto ancor più definito accademicamente¹⁴. Il cuore del discorso in oggetto non deve chiaramente essere desunto *aliunde*; una lettura coordinata e integrata dei testi meglio evidenzia, tuttavia, le premesse storiche oltre che logiche del ragionamento e manifesta la risalenza della preoccupazione per la "difesa del diritto" ultimamente ribadita dal Papa. Il "valore aggiunto" apportato in quest'occasione, comunque, non deriva tanto dall'autorevolezza acquisita dalle precedenti considerazioni, quanto dall'acume delle osservazioni in concreto fornite. La continuità ideale dell'argomentazione dimostra peraltro la profondità e la convinzione delle asserzioni.

Fermo restando la necessità di una visione sistematica e complessiva della produzione benedettina, in estrema sintesi ci preme sottolineare almeno due aspetti significativi dell'inquadramento del tema giuridico *ad mentem Romani Pontificis*: la consistenza eminentemente razionale e umana del fenomeno giuridico e la profonda armonia esistente tra ordine naturale e soprannaturale. Il primo profilo evidenzia l'appartenenza della relazione di giustizia all'ambito della socialità della persona. Anche il sistema canonico, ad esempio, pur strutturandosi secondo la sua fonte soprannaturale, non solo non può prescindere dalla giustizia, ma, per un'elementare coerenza, deve rispettarne le esigenze¹⁵. Il carattere intrinseco e immanente della giustizia "naturale" rispetto a qualsivoglia ordinamento contrasta patentemente con la concezione analogica dello *ius canonicum* e con l'estrinsecità della sua pretesa fondazione teologica¹⁶. Nel pensiero del Papa non pare al contrario rinvenibile alcuna incompatibilità tra *ordinatio rationis* ed *ordinatio fidei* o contrapposizione tra diritto divino rivelato e diritto naturale¹⁷; anzi, conformemente ad una direttrice di fondo del suo magistero, vi è una puntualizzazione della matrice razionale dell'elemento cristiano. Esempio a questo riguardo è la stessa affermazione: «La dottrina sociale della Chiesa argomenta a partire dalla ragione e dal diritto naturale, cioè a partire da ciò che è conforme alla natura di ogni essere umano»¹⁸. Il rapporto tra natura e grazia viene quindi concepito in termini di perfetta armonia e continuità anche in riferimento al fondamento del diritto ed alla

¹⁴ J. RATZINGER, *lectio doctoralis*, 10 novembre 1999, in *Per il diritto. Omaggio a Joseph Ratzinger e Sergio Cotta*, Torino 2000, pp. 11-14. In occasione del conferimento del dottorato *honoris causa* da parte della Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA la lezione magistrale è stata incentrata proprio sulle deleterie conseguenze per il diritto della "fine della metafisica" e sulla proposta di due tesi per la difesa del diritto.

¹⁵ La perentoria affermazione di Benedetto XVI: «La giustizia è lo scopo e quindi la misura intrinseca di ogni politica» (lett. enc. «*Deus caritas est*», 25 dicembre 2005, n. 28a, in AAS 98 [2006], pp. 217-252) ci pare che, a maggior ragione, debba essere riferita anche alla Chiesa, che si propone espressamente come *speculum iustitiae*. Parrebbe, infatti, davvero paradossale che il monito agostiniano riportato nella stessa enciclica: «*Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?*» non si applicasse al Regno di Dio.

¹⁶ Una critica alle "scuole" teologiche del diritto canonico ed alla teologia del diritto "estrinseca" alla realtà giuridica della Chiesa è stata acutamente svolta da: S. BERLINGÒ, *Dalla "giustizia della carità" alla "carità della giustizia": rapporto tra giustizia, carità e diritto nella evoluzione della scienza giuridica laica e della canonistica contemporanea*, in AA.VV., *Lex et iustitia nell'utrumque ius: radici antiche e prospettive attuali*, Città del Vaticano 1989, pp. 335-371, spec. pp. 344-347.

¹⁷ «L'elaborazione e la strutturazione del diritto non è immediatamente un problema teologico, ma un problema della "recta ratio", della retta ragione» (J. RATZINGER, *lectio doctoralis*, cit., p. 13).

¹⁸ BENEDETTO XVI, Lett. enc. «*Deus caritas est*», cit., n. 28a.

sua considerazione metafisica. In pratica, la nozione giuridica assunta dal Papa risulta fedele all'impostazione dell'*ipsa res iusta* tommasiana¹⁹.

L'acquisizione della rispondenza del diritto alla *recta ratio* conduce per derivazione ed esplicitazione logica anche all'ulteriore profilo della perfetta integrazione tra *lex naturae* e *lex gratiae*. Tale rilievo sembra apparentemente superare i limiti della giuridicità naturale, a prescindere dalla decisiva applicazione in sede ecclesiale²⁰, rappresenta, invece, un elemento importante del quadro generale. Nel menzionato contesto Ratzinger afferma esplicitamente che: «La redenzione non dissolve la creazione ed il suo ordine, ma al contrario ci restituisce la possibilità di percepire la voce del Creatore nella sua creazione e così di comprendere meglio i fondamenti del diritto. Metafisica e fede, natura e grazia, legge e vangelo non si oppongono, ma sono intimamente legati»²¹. L'impostazione del rapporto tra fede e ragione in termini di sinergia e di scambio reciproco, implica, peraltro, una funzione purificatrice e sublimante della luce soprannaturale ed un notevole contributo alla formazione etica della persona²². Benedetto XVI, strenuo sostenitore dell'intrinseca razionalità del cristianesimo, sembra, quindi, voler esprimere il convincimento che l'accesso alla verità sull'uomo deriva solo dall'apertura alla trascendenza²³.

4. La comprensione profonda del giusnaturalismo classico

Precedentemente abbiamo suggerito tre livelli di lettura del discorso, giunti alla realtà ultima del "mistero del diritto"²⁴, utilizzando una concettualizzazione in parte analoga, possiamo evidenziare tre sfere di progressiva approssimazione al fenomeno giuridico che ci paiono necessarie per pervenire ad un'adeguata comprensione del giusnaturalismo: quella gnoseologica, quella antropologica e quella propriamente metafisica. Tali aspetti paiono abbastanza direttamente rapportabili ai rilievi formulati dal Pontefice a proposito delle insufficienze del metodo empirico, dell'incapacità di decifrare il messaggio dell'essere umano e dell'attuale incomprendibilità del concetto di natura. In maniera ancor più definita la sequenza proposta, svolta in positivo, riguarda: la fonte della razionalità della materia («la Ragione creatrice»), «il messaggio etico contenuto nell'essere» ed il concetto metafisico di natura. In pratica, senza un'adeguata percezione di Dio,

¹⁹ Ratzinger non esita a definire esplicitamente il diritto come «ciò che è giusto» (*lectio doctoralis*, cit., p. 14). L'affermazione scientemente fatta propria allora ci pare che non abbia soluzione di continuità nell'attualità.

²⁰ Il *Mysterium Ecclesiae* logicamente supera largamente la semplice realizzazione della giustizia nella società ecclesiastica, anche se, come abbiamo appena visto, la presuppone e la reclama come esigenza dello statuto ontologico della persona.

²¹ Gli sviluppi dell'asserzione chiariscono la percezione dello stacco tra diritto ecclesiale e statale e ancor più la necessità dello *ius in Ecclesia*: «L'amore cristiano, come lo propone il discorso della montagna, non può mai divenire fondamento di un diritto statale. Esso va molto al di là ed è realizzabile almeno embrionalmente solo nella fede. Ma esso non è contro la creazione ed il suo diritto, bensì si fonda su di esso. Ove non vi è un diritto, anche l'amore perde il suo ambiente vitale» (*lectio doctoralis*, cit. p. 14).

²² GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. «*Fides et ratio*» circa i rapporti tra fede e ragione, 14 settembre 1998, in AAS, 91 (1999), Cap. IV, nn. 36-48, pp. 33-43; BENEDETTO XVI, lett. enc. «*Deus caritas est*», cit., n. 28a.

²³ Cf P. BLANCO SARTO, *Joseph Ratzinger: razón y cristianismo. La victoria de la inteligencia en el mundo de las religiones*, Madrid 2005.

²⁴ Cf G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto. I - Del diritto e della sua conoscenza*, Torino 1997. L'A. definisce espressivamente l'aspetto misterico del fenomeno giuridico un «trascendentale dell'essere umano» (pp. 1-2).

dell'uomo e del mondo risulta difficile accostarsi correttamente al diritto naturale²⁵. Ovviamente tali indicazioni sono solo adombrate e abbozzate, non sono chiaramente formalizzate e sviluppate nell'intervento di Benedetto XVI, ci auguriamo però che l'"ipotesi di lavoro" avanzata non risulti troppo lontana o estranea dalla reale *intentio* del Papa. Anche in questo caso preferiamo procedere in ordine inverso: dal livello più esterno a quello più interno, i diversi piani logicamente si connettono e si intersecano tra loro e non è possibile separarli o disgiungerli nettamente.

Il *problema gnoseologico-metodologico* messo in luce dal Papa evidenzia i limiti di un approccio analitico e frazionato al reale, solo la visione unitaria e globale della scienza dell'essere (la metafisica appunto) può restituire al concetto di natura (verità delle cose) la sua funzione ermeneutica fondamentale e la sua normatività primaria. Se le *res* costituiscono per definizione la misura o la regola del giusto naturale, la caratterizzazione e la delimitazione intrinseca del diritto, il realismo conoscitivo (l'apprensione della realtà data) è un presupposto indispensabile di quello giuridico²⁶. Benedetto XVI sembra implicitamente ribadire la necessità della sana filosofia realista per una retta formulazione ed applicazione della teoria della giustizia e del diritto. In questa linea, non è casuale che imputi gli errori del positivismo giuridico proprio alle deviazioni della filosofia del diritto e che auspichi un fecondo dialogo tra teologi, filosofi, giuristi e uomini di scienza²⁷. L'esempio della bioetica palesa ancor più evidentemente le insufficienze di un approccio meramente tecnico-sperimentale. Il Pontefice esorta quindi a passare dalla parzialità del metodo scientifico alla pienezza del messaggio ontologico, dal fatto alla spiegazione, dal fenomeno al fondamento. La rivoluzione copernicana necessaria per assicurare un autentico progresso umano richiede *in primis* una precisa acquisizione gnoseologica: il recupero del senso del reale e del naturale.

Precisato il presupposto logico-conoscitivo, un ulteriore apporto di Benedetto XVI alla dottrina del diritto naturale pare di *carattere antropologico*. In merito è utile sottolineare che il messaggio dell'essere riguarda sempre la persona umana: l'ontologia (la verità delle cose) non ha praticamente soluzione di continuità con l'antropologia (la verità dell'uomo)²⁸. L'essenza stessa dello *ius naturale* è la «verità comune a tutti gli uomini» o «la verità dell'essere umano». Tali formulazioni evidenziano con le più pure categorie benedettine il riferimento veritativo ultimo del fenomeno giuridico²⁹. Nel giusto naturale all'oggettività del vero si somma

²⁵ Non è casuale che anche storicamente le deviazioni dalla dottrina classica (greco-romana recepita e perfezionata dalla scolastica) del diritto naturale siano derivate dal giusrazionalismo (negazione del fondamento trascendente), dall'idealismo (riconduzione della realtà al pensiero) e dal soggettivismo (esclusione della verità oggettiva) moderni.

²⁶ Il diritto naturale si collega immediatamente all'oggettività della verità: la misura del diritto è, infatti, naturale quando il rapporto di eguaglianza in cui consiste la relazione di giustizia è determinata da criteri oggettivi (J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano 1990, pp. 90-91). L'emergere di criteri soggettivi sposta il discorso dai beni ai valori e dal diritto naturale a quello positivo o convenzionale. L'abbastanza radicata deformazione idealistica attuale induce invece a soggettivizzare la verità ed a sostituire la realtà reale con quella pensata, ergendo il pensiero a misura di tutte le cose. Cf anche ID., *Studi sull'essenza del matrimonio*, Milano 2000, pp. 217-220.

²⁷ Anche nell'ultimo discorso alla Rota (27 gennaio 2007), sopra riportato, il positivismo giuridico viene messo in collegamento con il relativismo. La problematica gnoseologica ha un'immediata ripercussione e ricaduta su quella giuridica.

²⁸ Anche quando i termini "essere" e "umano" non sono direttamente messi in sequenza (come accade esplicitamente in tre casi) i riferimenti ontologici nel fenomeno giuridico si riferiscono sempre alla persona.

²⁹ L'intimo collegamento tra verità, realtà e giustizia è stato evidenziato anche dalle conclusioni del saggio di Rommen (*op. cit.*, p. 218).

l'oggettività del bene. Benché il diritto abbia un ambito più ristretto e circoscritto (esteriorità, alterità e doverosità), deriva e si fonda sulla legge morale naturale³⁰. Non è difficile rendersi conto di quanto il soggettivismo ed il relativismo etico diffusi minino alla radice, magari non la nozione stessa, ma la *ratio*, la pienezza e l'effettività dei diritti fondamentali. Se la "natura delle cose" costituisce la misura del giusto naturale, la "natura umana" costituisce il titolo e il fondamento dei diritti naturali³¹. La concezione giuridica deriva dall'impostazione antropologica e sociale sottostante. Una corretta concezione filosofico-teologica della persona è dunque la chiave per impostare qualunque problematica epistemologica della scienza giuridica.

Un altro passaggio enucleabile dal discorso pontificio può essere rappresentato, infine, dal *carattere trascendente e teleologico del diritto naturale*: la scoperta della «Ragione creatrice» e della sua dinamica operativa³². Secondo Benedetto XVI il dato empirico si ferma alle strutture razionali della materia ma non ascende al mondo dello spirito: solo un concetto metafisico di natura sembra aprire la mente al messaggio di senso ed al progetto esistenziale. Non è casuale che per il Dottore Angelico la natura umana sia l'essenza stessa in quanto principio di operazioni e che ordine e finalità tendano a unificarsi. I diritti fondamentali rinviano "naturalmente" alla loro «fonte» o «sorgente» non solo per provenienza o per attribuzione ma intrinsecamente e costitutivamente per l'integrazione nell'ordine della creazione (redento). L'immanentismo moderno, invece, recidendo intenzionalmente e talora ideologicamente il vincolo verticale (la partecipazione alla legge eterna) ha finito quantomeno col togliere linfa vitale alla pianta sempreverde del diritto naturale³³. Per restare in metafora, nell'attuale deserto culturale lo *ius naturale* per sopravvivere ha dovuto adattarsi ai rigori del clima trasformandosi in pianta grassa. Solo un ritorno alla metafisica ed alla fonte di acqua viva (*Gv 4,10*) sembra poter ridare rigoglio e splendore all'antico albero della vita (*Gn 2,9*)³⁴.

³⁰ Il messaggio fondamentale dell'essere è quindi essenzialmente etico e derivativamente giuridico. Il Pontefice non ha qui inteso puntualizzare esplicitamente i diversi ambiti epistemologici e la loro distinzione.

³¹ Cf HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, cit., pp. 82-85. Ovviamente la condizione personale del soggetto è fondamento remoto o ultimo di qualunque diritto (*ibid.*, p. 54-56).

³² È significativo, anche se non per questo bisogna attribuire una precisa intenzionalità a tutti i dati, che i riferimenti a Dio riguardino la sua funzione creatrice («Ragione creatrice» e «Creatore»), peraltro anch'essa oggetto in passato di viva attenzione: cf J. RATZINGER, *Creazione e peccato. Catechesi sull'origine del mondo e sulla caduta*, Cinisello Balsamo 1987².

³³ Il principio wolffiano di ragione sufficiente (la pretesa autosufficienza della natura umana) ha finito poi paradossalmente per annullare la stessa ragione in un volontarismo cieco e assoluto, qual è il positivismo (J. HERVADA, *Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho*, Pamplona 1992, pp. 578-583). Solo una razionalità partecipata o "condivisa" può essere quindi «valido baluardo contro l'arbitrio del potere o gli inganni della manipolazione ideologica».

³⁴ Anche in questo caso precedenti affermazioni di Ratzinger chiariscono meglio questo assunto: «Arriviamo così a una terza constatazione, che ci riporta al nostro punto di partenza, alla questione dell'essenza del culto e della liturgia: un ordinamento delle cose umane che non conosce Dio sminuisce l'uomo. Per questo culto e diritto non possono essere completamente separati tra di loro: Dio ha diritto alla risposta dell'uomo, all'uomo stesso, e dove questo diritto di Dio scompare del tutto si dissolve anche l'ordinamento giuridico umano, perché gli viene a mancare la pietra angolare che tiene insieme il tutto» (J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Cinisello Balsamo 2001, p. 15). Poco dopo prosegue: «Il diritto – lo abbiamo già visto – è costitutivo per la libertà e la comunità; il culto, vale a dire il giusto modo di rapportarsi a Dio è, a sua volta, costitutivo per il diritto» (*ibid.*, pp. 16-17).

Nella stessa linea si colloca il richiamo a «l'essenziale nocciolo divino del diritto quale criterio e linea di orientamento per ogni sviluppo del diritto e per ogni ordinamento sociale» delle metanorme apodittiche (RATZINGER - BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret*, cit., p. 153).

L'altra faccia della stessa medaglia è l'*aspetto finalistico* congenito nella valorizzazione della dignità umana. Il realismo giuridico in senso proprio o stretto supera il mero oggettivismo, che pure si oppone tanto al soggettivismo quanto al positivismo, per giungere all'identificazione del diritto con la cosa giusta in chiave personalista³⁵. L'effettiva attribuzione dei beni dovuti allora ha una portata perfetta della creatura e realizzativa del bene comune universale. Lo stesso richiamo ai valori della giustizia e della solidarietà, recependo gli sviluppi della dottrina sociale della Chiesa³⁶, manifesta il carattere aperto e sempre giovane del diritto naturale. La natura in senso metafisico non ha solo un senso ma anche una direzione definita. Il Papa lo esplicita chiaramente riconducendo la preoccupazione di promuovere la coscienza morale al vero «progresso della vita personale e dell'ordine sociale».

Anticipata in apertura la conclusione, tornando al nostro punto di osservazione e traendo brevemente le somme dalle considerazioni svolte ci pare che l'eterno ritorno del diritto naturale auspicato da Benedetto XVI per essere reale e coerente debba ripartire proprio dalla metafisica classica. Se per i giuristi secolari il punto critico è indubbiamente rappresentato dal recupero del concetto di natura, per la canonistica contemporanea il problema è sicuramente meno radicale, ma, forse proprio per questo, più insidioso e latente: non si tratta tanto della vigenza e della consistenza del diritto naturale nell'ordinamento canonico, quanto di evitare posizioni incompatibili con la filosofia perenne e di recuperare l'essenza stessa del diritto ecclesiale³⁷. Il richiamo papale può risultare una preziosa indicazione per cercare di "decodificare" il messaggio contenuto nell'essere (soprannaturale) della Chiesa e per uscire appunto dalla logica, talora troppo angusta e ristretta, del codice.

³⁵ Si tratta della tesi acutamente sostenuta da J. P. Schoupe (*Le réalisme juridique*, Bruxelles 1987, pp. 174-176), che distingue due possibili accezioni del realismo giuridico: il realismo in senso lato (oggettivismo) ed il realismo appunto in senso stretto. L'affermazione dell'esistenza di norme oggettive anteriori a tutte le norme umane, cioè il riconoscimento del fondamento naturale del diritto, in cui consiste l'oggettivismo coglie un aspetto vero ma limitato della realtà giuridica.

³⁶ A partire probabilmente dalla *Sollicitudo rei socialis* (GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. del 30 dicembre 1987, n. 38, in AAS, 80 [1988], pp. 565-566) la virtù della solidarietà è stata definitivamente incorporata all'etica sociale, senza dissociarla, dalla giustizia. Le nuove prospettive dello sviluppo e delle comunicazioni e la coscienza dell'interdipendenza tra i popoli e gli individui richiedono infatti risposte sempre più articolate e complesse: «La solidarietà assurge al rango di *virtù sociale* fondamentale poiché si colloca nella dimensione della giustizia virtù orientata per eccellenza al *bene comune (...)*» (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano 2004, n. 193, p. 106).

³⁷ In questo senso sicuramente illuminante, benché gran parte dell'operazione culturale ivi delineata sia ancora da compiere, può risultare C. J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, pp. 93ss.